DIFFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 4

Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana

Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Versione in vigore dal 27 agosto 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Legge 11 agosto 2003, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-4-partecipazione-italiana-ad-iniziative-di-pace-e-umanitarie-nell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it